



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

Contributi e crediti di imposta a favore delle imprese turistiche

(Circolare n. 3 del 18 febbraio 2022)

Indice

1. Premessa	3
2. Soggetti beneficiari	5
3. Natura e ammontare dei contributi	7
4. Interventi agevolati	10
5. Spese ammesse	12
6. Procedura telematica di istanza per il riconoscimento degli incentivi	20
7. Rendicontazione	24
8. Finanziamento "complementare" a tasso agevolato	25
9. Revoca dei contributi	25
10. Controlli e recupero dell'indebito	26

1. Premessa

Al fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva, in attuazione della linea progettuale "Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit" Misura M1C3, investimento 4.2.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'art. 1 del DL 6.11.2021 n. 152 ha previsto il riconoscimento di un **contributo sotto forma di credito di imposta** e di un ulteriore **contributo a fondo perduto** a favore delle:

- **imprese alberghiere;**
- **imprese che esercitano attività agrituristica;**
- **imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta;**
- **imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale**, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici;
- **imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività di cui ai punti precedenti.**

Sia il contributo riconosciuto sotto forma di credito di imposta che il contributo a fondo perduto sono riconosciuti a fronte del sostenimento di spese sostenute per i seguenti interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e sino al 31 dicembre 2024:

- interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- interventi edilizi, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui ai due punti precedenti, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni;
- interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali negli stabilimenti termali.

Sulle spese sostenute per gli interventi agevolati:

- **il contributo riconosciuto sotto forma di credito di imposta spetta nella misura dell'80%** (questo contributo si applica anche in relazione agli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi al 7 novembre 2021, a condizione però che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021);
- **il contributo a fondo perduto spetta nella misura del 50%**, fermo restando l'ammontare massimo previsto dal co. 2 dell'art. 1 del DL 152/2021 sia rispetto al singolo intervento che rispetto a ciascun soggetto beneficiario.

I **due contributi sono cumulabili**, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi agevolati.

I due contributi sono riconosciuti nel rispetto delle condizioni e dei limiti della disciplina sugli aiuti di Stato "de minimis" e del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19" e non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

Il contributo riconosciuto sotto forma di credito di imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, **ma può anche essere ceduto, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti**, compresi le banche e gli intermediari finanziari (nel qual caso il credito di imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente).

Le modalità applicative per l'erogazione dei due contributi sono state approvate con l'**Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021**, in attuazione del co. 9 dell'art. 1 del DL 152/2021.

In ulteriore attuazione dell'art. 5 del predetto Avviso, l'elenco delle spese ammissibili è stato approvato con **Avviso del Ministero del Turismo 4.2.2022**, successivamente integrato dall'**Avviso del ministero del Turismo 11.2.2022**.

Il Ministero del Turismo mette altresì a disposizione chiarimenti mediante la pubblicazione di apposite FAQ (rinvenibili al link: http://ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2022/02/FAQ-ART.-1-DL-152_2021.pdf).

Il riconoscimento di entrambi i contributi presuppone la presentazione telematica di una apposita istanza, secondo la procedura stabilita dall'art. 6 dell'Avviso del Ministero del Tesoro 23.12.2021.

L'Avviso del Ministero del Turismo 16.2.2022 ha comunicato le seguenti date di avvio della operatività ed accessibilità della piattaforma informatica:

- **a partire dal giorno 21 febbraio 2022**, sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito), sarà **possibile accedere alla sezione informativa** dell'incentivo e scaricare il facsimile della domanda, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati;
- **a partire dalle ore 12.00 del 28 febbraio 2022**, sul sito di Invitalia (al link che verrà comunicato in seguito), sarà **possibile** accedere alla piattaforma per compilare il *format online*, caricare gli allegati ed **effettuare l'invio della domanda**.

L'attribuzione dei contributi richiesti avviene, previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi, secondo l'**ordine cronologico di presentazione delle domande, fino all'esaurimento delle risorse** (che, laddove raggiunto, è comunicato con Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo, ai sensi dell'art. 8 co. 5 dell'Avviso del Ministero del Tesoro 23.12.2021).

La **FAQ del Ministero del Turismo al Quesito n. 17** chiarisce che *"ai fini dell'ordine cronologico si considera la data e l'orario di invio della domanda, come attestato dal sistema, ovvero quello dell'ultimo documento inserito o modificato se trattasi di documento la cui produzione è obbligatoria per comprovare il possesso dei requisiti richiesti"*.

La dotazione finanziaria per il riconoscimento dei due contributi ammonta complessivamente a 500 milioni di euro (100 per l'anno 2022, 180 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 40

per l'anno 2025), eventualmente integrabili sulla base della sopravvenienza di ulteriori risorse unionali, statali e/o regionali, con una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica e con una riserva del 40% dedicata agli interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il co. 7 dell'art. 3 dell'Avviso del Ministero del Tesoro 23.12.2021 stabilisce che, *"nel caso di esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento dell'obiettivo del numero minimo di 3.500 imprese beneficiarie, gli incentivi verranno comunque concessi alle prime 3.700 imprese turistiche e l'incentivo riconoscibile verrà di conseguenza ridotto in misura proporzionale"*.

2. Soggetti beneficiari

Ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, il contributo riconosciuto sotto forma di credito di imposta, di cui al co. 1 dell'art. 1 del DL 152/2021, e il contributo a fondo perduto, di cui al co. 2 dell'art. 1 del DL 152/2021, sono riservati ai seguenti soggetti:

- imprese alberghiere;
- strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla L. 20.2.2006 n. 96;
- strutture ricettive all'aria aperta;
- imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Con riguardo alle strutture che svolgono attività agrituristica, il co. 8 dell'art. 3 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021 specifica che il contributo riconosciuto sotto forma di credito di imposta *"è riferibile alle sole attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013"*. I predetti soggetti:

- devono gestire una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
- oppure devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati (anche da terzi) l'attività ricettiva o il servizio turistico.

Ai sensi del co. 2 dell'art. 2 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura di impresa oggetto di intervento.

La **FAQ del Ministero del Turismo al Quesito n. 2** ha chiarito che *"per struttura deve intendersi [...] il complesso ricettivo inclusi ad esempio dependance, ovvero campi sportivi o similari ovvero siti annessi direttamente integrati nell'attività ricettiva offerta dallo stesso proprietario e/o gestore"*, fermo restando che *"nel caso un'impresa gestisca una catena ovvero più strutture ricettive distinte, anche se ubicate nella stessa località, la richiesta di contributo può riguardare un solo complesso come sopra definito"*.

Al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando per il riconoscimento dei contributi, i predetti soggetti devono essere regolarmente iscritti al registro delle imprese e possedere

tutti gli ulteriori requisiti previsti dall'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021.

Tali requisiti devono peraltro essere *"mantenuti fino a 5 (cinque) anni successivi all'erogazione del pagamento finale dell'agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione medesima"* (art. 2 co. 2 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021).

In ragione di ciò, la **FAQ del Ministero del Turismo al Quesito n. 3** ha chiarito che non è consentito partecipare alla procedura ai potenziali beneficiari che detengono la struttura oggetto degli interventi agevolati sulla base di un contratto di locazione o di affitto di durata inferiore a 5 anni (ferma restando la possibilità di accedervi per il proprietario degli immobili).

Gli ulteriori requisiti sono fissati dall'art. 7 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, ai sensi del quale, *"a pena di esclusione"*, il soggetto richiedente:

- non deve trovarsi in stato di fallimento e di liquidazione anche volontaria;
- deve essere in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), *ex art. 31 del DL 69/2013*, salvo che si tratti di soggetto escluso dal novero di quelli obbligati (la **FAQ del Ministero del Turismo al Quesito n. 19** ha però affermato che *"in considerazione della attuale situazione di difficoltà indotta dalla pandemia [...] in caso di DURC irregolare non si determina in automatico l'esclusione in via definitiva e immediata; verrà assegnato al richiedente un termine per provvedere alla regolarizzazione dello stesso"*);
- deve essere in regola con la normativa antimafia vigente (a tale fine, deve presentare le dichiarazioni necessarie alla PA per effettuare le verifiche attraverso la banca dati della Prefettura, ai sensi del combinato disposto degli artt. 87 co. 1 e 67 co. 1 lett. g) del DLgs. 159/2011);
- deve essere in situazione di regolarità fiscale (a tal fine, deve produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, salvo che, al fine di attestare l'effettiva regolarità fiscale, gli venga richiesta, in luogo della predetta dichiarazione sostitutiva, la produzione di un *"certificato dell'Agenzia delle Entrate"*).

Per quanto riguarda il requisito della regolare iscrizione al registro delle imprese, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, la **FAQ del Ministero del Turismo al Quesito n. 1** ha chiarito che possono presentare la domanda anche:

- una impresa con sede legale all'estero che intende realizzare gli investimenti in una unità locale in Italia e sia iscritta al registro delle imprese italiano;
- una impresa regolarmente iscritta al registro delle imprese, ma temporaneamente sospesa a seguito dell'emergenza pandemica (in questo caso l'impresa deve dimostrare che la sospensione è avvenuta durante lo stato emergenziale dichiarato dal Governo).

La **FAQ del Ministero del Turismo al Quesito n. 5** ha inoltre chiarito che, per essere ammessi al riconoscimento degli incentivi, è necessaria *"l'iscrizione nel registro delle imprese commerciali come operatore turistico"* e che l'attività riconducibile al comparto turistico deve essere prevalente, tanto che, nel caso ad esempio di una attività di ristorazione svolta non soltanto a favore degli ospiti della

struttura ricettiva, *“laddove l’attività di ristorazione sia prevalente rispetto all’attività ricettiva, ovvero laddove l’attività di ristorazione sia svolta in modo non integrato alla struttura ricettiva, la stessa non può essere oggetto delle agevolazioni della misura in questione”*.

3. Natura e ammontare dei contributi

I contributi cui possono accedere i soggetti beneficiari sono di due tipi:

- uno riconosciuto nella forma di credito di imposta;
- uno riconosciuto nella forma di una somma di denaro a fondo perduto.

Ai sensi del co. 8 dell’art. 1 del DL 152/2021, sia il credito di imposta che il contributo a fondo perduto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rilevano ai fini del calcolo dei pro rata di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Le due agevolazioni sono tra loro cumulabili, mentre non lo sono con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.

Ai sensi del co. 4 dell’art. 3 dell’Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, entrambi i contributi hanno natura di aiuti di Stato e sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18.12.2013 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” e alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020, C(2020) 1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

3.1. Credito di imposta

Il credito di imposta è riconosciuto ai soggetti beneficiari fino all’80% delle spese ammissibili per gli interventi agevolati.

Ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, oppure ceduto a terzi, con facoltà di ulteriori cessioni successive.

Ai fini dell’utilizzo del credito di imposta in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione, che scatta anche nel caso in cui l’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione ecceda l’importo concesso dal Ministero del Turismo.

Perché il credito di imposta venga *“concesso dal Ministero del Turismo”* e venga conseguentemente iscritto nel cassetto fiscale del soggetto beneficiario (divenendo quindi concretamente utilizzabile in compensazione o cedibile a terzi), dovrebbe essere necessario che il soggetto beneficiario adempia preliminarmente agli obblighi di rendicontazione di consuntiva delle spese, di cui all’art. 12 dell’Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021 (si veda il successivo § 7).

Utilizzo in compensazione

L'utilizzo del credito di imposta in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, può avvenire *"a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, entro e non oltre il 31 dicembre 2025"*.

L'utilizzo in compensazione del credito di imposta non soggiace ai tetti massimi di compensazioni effettuabili nell'anno solare, di cui all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e dell'art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

Stante il mancato richiamo, dovrebbero invece rimanere applicabili i limiti di cui all'art. 31 co. 1 del DL 78/2010, ai sensi del quale la compensazione dei crediti *"è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento"*.

Cessione del credito di imposta

In alternativa all'utilizzo in compensazione, il credito di imposta può essere ceduto ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari.

In tal caso, *"il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente"* (art. 1 co. 8 del DL 152/2021).

Anche il cessionario può scegliere di cedere a sua volta il credito di imposta, anziché utilizzarlo in compensazione, essendo espressamente prevista la *"facoltà di successiva cessione ad altri soggetti"* (art. 9 co. 2 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021).

Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito di imposta, l'art. 9 co. 2 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021 rinvia al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, per l'esercizio delle opzioni concernenti i *bonus* edilizi e per le successive cessioni dei corrispondenti crediti di imposta.

Si tratta del provvedimento Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873 che è andato a sostituire il provvedimento Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 283847.

3.2. Contributo a fondo perduto

Ai sensi del co. 2 dell'art. 3 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, il contributo di una somma di denaro a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti beneficiari, per un importo massimo di 40.000,00 euro, fino al 50% delle spese ammissibili per gli interventi agevolati.

L'importo massimo di 40.000,00 euro può essere aumentato:

- di ulteriori 30.000,00 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell'importo totale dell'intervento;

- di ulteriori 20.000,00 euro, per:
 - le imprese o le società aventi i requisiti previsti per l'imprenditoria femminile, di cui all'art. 53 del DLgs. 198/2006;
 - le società cooperative le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da persone con età compresa tra 18 anni compiuti e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;
 - le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute, e i cui organi di amministrazione sono costituiti, per almeno i due terzi da persone con età compresa tra 18 anni compiuti e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;
 - le imprese individuali che operano nel settore del turismo, gestite da persone con età compresa tra 18 anni compiuti e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;
- di ulteriori 10.000,00 euro per le imprese o le società la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Le predette maggiorazioni possono applicarsi anche cumulativamente tra di loro, portando l'ammontare massimo del contributo a fondo perduto maturabile a 100.000,00 euro, che, ai sensi del co. 2 dell'art. 1 del DL 152/2021, costituisce anche il limite massimo di contributo a fondo perduto conseguibile "per ciascun beneficiario".

Ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021:

- il contributo a fondo perduto è erogato a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al momento della presentazione della domanda;
- l'erogazione avviene in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda del soggetto beneficiario, un'anticipazione non superiore al 30%.

Erogazione del contributo

Ai sensi del co. 5 dell'art. 10 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, il Ministero del Turismo provvede ad effettuare l'erogazione del contributo, in unica soluzione o a saldo, previo espletamento delle verifiche previste, entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione della documentazione appositamente richiesta dal co. 3 dell'art. 10 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, ai sensi del quale il soggetto beneficiario, per la fruizione del contributo, è tenuto a trasmettere al Ministero del Turismo, entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento, la seguente documentazione:

- una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e da un professionista abilitato, di cui verrà data pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo, ai sensi dell'art. 26 del DLgs. 33/2013;
- una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e delle fatture quietanzate relative alle tipologie di spesa ammissibili (si veda il successivo § 7);
- documentazione di legge per le verifiche antimafia.

Sempre ai sensi del co. 5 dell'art. 10 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, le integrazioni alla documentazione di rendicontazione, eventualmente richieste per la fase di erogazione, devono essere presentate entro un termine massimo di 10 giorni (solari e consecutivi) e i termini temporali del procedimento di erogazione si intendono comunque sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

Erogazione dell'anticipazione finanziaria fino al 30% del contributo

Ai sensi del co. 3 dell'art. 10 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, il soggetto beneficiario, per ottenere l'erogazione della anticipazione sino al 30% del contributo, è tenuto a trasmettere al Ministero del Turismo, entro 30 giorni dalla data di inizio dell'intervento, la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante:

- idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative;
- documentazione di legge per le verifiche antimafia;
- in caso di opere edili murarie e impiantistiche, documentazione attestante l'avvio legittimo dei lavori;
- in caso di progetti che prevedono esclusivamente l'acquisto di beni, copia dei giustificativi di spesa quietanzati per un importo pari almeno al 5% dell'investimento complessivo.

La trasmissione della idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative non dovrebbe essere richiesta se, ai sensi del co. 2 dell'art. 10 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, il soggetto beneficiario opta per una cauzione costituita, a scelta del soggetto beneficiario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, presso le aziende autorizzate, oppure, ad esclusione degli assegni circolari, presso la tesoreria statale, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione.

3.3. Cumulabilità delle agevolazioni

Ai sensi del co. 5 dell'art. 3 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, i due contributi possono essere riconosciuti alla medesima impresa, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento della spesa complessiva ammissibile per gli interventi.

Ai sensi del co. 6 dell'art. 3 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, i due contributi non sono invece cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e, in ogni caso, non possono portare al superamento del costo sostenuto per gli interventi.

4. Interventi agevolati

Ai sensi dell'art. 4 co. 1 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, gli interventi, le cui spese possono rientrare nell'ambito di applicazione dei due contributi, sono:

- gli interventi di efficienza energetica, di cui all'art. 2 del DM 6.8.2020 "Requisiti";
- gli interventi di riduzione del rischio sismico, di cui alla lett. i) dell'art. 16-*bis* co. 1 del TUIR (la **FAQ del Ministero del Turismo al Quesito n. 14** chiarisce che tali interventi sono agevolati anche se hanno per oggetto edifici ubicati in zona sismica 4 e non soltanto quelli ubicati in zona sismica 1, 2 o 3, come previsto invece dalla disciplina del c.d. "sismabonus", di cui all'art. 16 co. 1-*bis* e seguenti del DL 63/2013);
- gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come definite dall'art. 1 co. 2 del DPR 503/96;
- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, di cui alle lett. b), c), d) ed e.5) dell'art. 3 co. 1 del DPR 380/2001, laddove funzionali alla realizzazione degli interventi di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui ai punti precedenti, intendendosi per "funzionali" quelli eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei predetti interventi "principali" (**FAQ del Ministero del Turismo al Quesito n. 15**);
- gli interventi di realizzazione di piscine termali e l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture che si qualificano come stabilimenti termali ai sensi dell'art. 3 della L. 323/2000;
- gli interventi di digitalizzazione con riferimento alle spese per impianti *wi-fi*, siti *web* ottimizzati per il sistema mobile, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e per le altre finalità di cui al co. 2 dell'art. 9 del DL 83/2014, esclusi però i costi relativi alla intermediazione commerciale;
- l'acquisto di mobili e componenti di arredo, ivi inclusa l'illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi di cui ai punti precedenti (ad eccezione di quello relativo agli interventi di digitalizzazione) e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del completamento dell'ammortamento degli stessi.

Il co. 3 dell'art. 4 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021 dettaglia le caratteristiche che gli interventi agevolati devono possedere, rispetto alla normativa ambientale nazionale e unionale e al principio comunitario del "*non arrecare un danno significativo*", disponendo che, in caso di accertata violazione a tale principio, il soggetto beneficiario responsabile della violazione decade dall'incentivo e il Ministero del turismo provvede al recupero delle somme già eventualmente erogate.

4.1. Finestra temporale di realizzazione degli interventi

Ai sensi dell'art. 3 co. 1 e 2 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, gli interventi agevolati devono essere "*realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024*".

Limitatamente al contributo riconosciuto sotto forma di credito di imposta, di cui al co. 1 dell'art. 1 del

DL 152/2021, il co. 1 dell'art. 3 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021 consente di considerare anche gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi alla data del 7 novembre 2021, a condizione però che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021.

In tal caso, *“l'avvio dei lavori deve essere provato con la comunicazione di avvio degli stessi alle autorità competenti” e “le spese dell'intervento successive alla data del 7 novembre 2021 devono essere provate inequivocabilmente con la fattura”.*

Le **FAQ del Ministero del Turismo ai Quesiti n. 6 e n. 7** hanno ribadito che *“per spese sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021 deve intendersi spese riferite ad interventi e/o acquisti eseguiti dopo tale data”* e hanno chiarito che, per gli interventi diversi da quelli per i quali è prescritta una comunicazione all'avvio dei lavori, *“occorre il rilascio di una autodichiarazione con effetti legali”*, mentre per gli acquisti *“fa fede la fattura ovvero la bolla di accompagnamento o documenti analoghi”.*

4.2. Ulteriori requisiti degli interventi agevolati

Ai sensi del co. 2 dell'art. 4 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, gli interventi agevolati devono rispondere a determinati requisiti, a pena di decadenza dalle agevolazioni.

In particolare:

- laddove per essi siano previste opere edili murarie e impiantistiche, devono riguardare fabbricati o terreni che abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d'uso delle attività che caratterizzano il perimetro dei soggetti beneficiari (si veda il precedente § 2);
- devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia dell'impresa che sia attiva alla presentazione della domanda;
- devono recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione (e il progetto deve essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica e da elaborati grafici dello stato di fatto, intermedio e di progetto, realizzati in adeguata scala);
- devono iniziare entro 6 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell'elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi;
- devono essere conclusi entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell'elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi (termine prorogabile, su richiesta, di ulteriori 6 mesi, fermo restando però che gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del 31 dicembre 2024).

5. Spese ammesse

Le spese, relative agli interventi agevolati, che sono ammesse ai fini della determinazione dei contributi in commento, sono quelle elencate nell'Avviso del Ministero del Turismo 4.2.2022 (come integrato dall'Avviso del Ministero del Turismo 11.2.2022), emanato in attuazione dell'art. 5 co. 1 dell'Avviso del

Ministero del Turismo 23.12.2021.

Ai sensi del co. 1 dell'art. 5 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, le spese, oltre che essere ammissibili, devono anche essere *"effettivamente sostenute"*.

Dal punto di vista temporale, il sostenimento delle spese segue il criterio della competenza "fiscale", nel senso che, ai sensi del co. 2 dell'art. 5 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del TUIR.

Dal punto di vista delle modalità di sostenimento, invece, le spese devono aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione.

Ai sensi del co. 3 dell'art. 5 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, l'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione.

Giova peraltro sottolineare che, nonostante la norma primaria nulla disponga in proposito, nell'Allegato I dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, alla lett. m) della sezione "Dichiarazioni e documentazione", viene richiesta la produzione di una ***"asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la coerenza delle date indicate per l'inizio e la conclusione dei lavori"***.

5.1. Elenco delle spese ammesse per tipologia di intervento agevolato

L'Avviso del Ministero del Turismo 4.2.2022, come integrato dall'Avviso del Ministero del Turismo 11.2.2022, elenca le spese ammesse ai fini della determinazione dei contributi in commento con riguardo a ciascuna delle tipologie di interventi agevolati (si veda il precedente § 4), ossia:

- interventi di riqualificazione energetica;
- interventi di riduzione del rischio sismico;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- interventi edilizi funzionali alla realizzazione degli interventi di cui ai punti precedenti;
- interventi di realizzazione di piscine termali;
- interventi di digitalizzazione;
- interventi di acquisto di mobili e componenti di arredo, ivi inclusa l'illuminotecnica.

Nella predetta elencazione viene anche specificato che rientrano tra le spese ammesse anche quelle per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi agevolati (fatta eccezione per quelli di acquisto di mobili e componenti di arredo, ivi inclusa l'illuminotecnica).

Tali spese *"comprehensive della relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti"*, sono ammesse ai fini della determinazione dei contributi in commento *"nella misura massima del 10% delle spese ammissibili"*.

Ai sensi del co. 4 dell'art. 5 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, sono in ogni caso inam-

missibili le spese:

- per le quali non sia adeguatamente provata l' idoneità a realizzare il miglioramento della qualità dell' offerta ricettiva con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale;
- non ritenute ammissibili in sede di rendicontazione dalla Commissione europea;
- che non risultano conformi agli obiettivi ambientali di cui alla comunicazione della Commissione UE (2021/C 58/01) e agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01).

Ove una spesa, inizialmente considerata ai fini della determinazione dei contributi in commento, venga successivamente riconosciuta come non ammissibile, il Ministero del Turismo ne dispone l' eventuale recupero (art. 5 co. 5 dell' Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021).

Interventi di efficienza energetica

Relativamente agli interventi di incremento dell' efficienza energetica, di cui all' art. 1 co. 5 lett. a) del DL 152/2021, sono ammissibili:

- 1) le spese per gli interventi di cui all' art. 5 del DM 6.8.2020. Gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dal richiamato DM 6.8.2020, ad eccezione degli interventi di cui alle lett. a) e b) che devono soddisfare, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti riportati nell' appendice B all' allegato 1 del DM 26.6.2015;
- 2) le spese per gli interventi di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo, per i quali si applica quanto previsto dal co. 7 dell' art. 119 del DL 34/2020, nonché l' installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, che siano destinate ad uso esclusivo della struttura turistica oggetto dell' intervento.

Interventi di riduzione del rischio sismico

Relativamente agli interventi di riqualificazione antisismica, di cui all' art. 1 co. 5 lett. a) del DL 152/2021, sono ammissibili:

- 1) qualsiasi spesa inerente alla realizzazione di opere destinate a migliorare il comportamento antisismico dell' edificio;
- 2) le spese per l' acquisto di beni destinati a strutture esistenti, già in regola con la normativa antisismica vigente nella zona di riferimento, a condizione che l' acquisto sia idoneo a migliorare il comportamento antisismico dell' edificio.

Il miglioramento antisismico deve essere attestato da un tecnico qualificato a ciò autorizzato.

Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

Relativamente agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, di cui all' art. 1 co. 5 lett. b) del DL 152/2021, sono ammissibili le

spese per:

- 1) sostituzione di finiture, quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica (la **FAQ del Ministero del Turismo al Quesito n. 27** chiarisce che rientrano tra questi anche i dispositivi digitali che implementano la possibilità di comunicazione con la *reception* e quelli che consentono alla *reception* la gestione remota dei *display*);
- 2) interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
- 3) realizzazione *ex novo* di impianti igienico-sanitari adeguati all'ospitalità delle persone diversamente abili, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all'ospitalità delle persone diversamente abili;
- 4) sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, in concomitanza di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche;
- 5) sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell'accessibilità.

Interventi edilizi funzionali alla realizzazione degli interventi precedenti

Relativamente agli interventi edilizi di cui all'art. 3 co. 1 lett. b), c), d) ed e.5) del DPR 380/2001, di cui all'art. 1 co. 5 lett. c) del DL 152/2021, ammissibili in quanto funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lett. a) e b) del medesimo art. 1 co. 5 del DL 152/2021, sono ammissibili le spese per:

- 1) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del DLgs. 42/2001 per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;
- 2) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza;
- 3) modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori;
- 4) realizzazione di balconi e logge;
- 5) servizi igienici;
- 6) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche;
- 7) sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico;
- 8) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con

riferimento ai pontili galleggianti;

- 9) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

Interventi di realizzazione di piscine termali

Relativamente alla realizzazione di piscine termali, di cui all'art. 1 co. 5 lett. d) del DL 152/2021, sono ammissibili le spese per:

- 1) la realizzazione e la ristrutturazione delle vasche e dei percorsi vascolari (percorsi Kneipp), ivi compresi i rivestimenti del fondo e delle pareti, la copertura della vasca, gli impianti tecnologici e i vani tecnici di servizio;
- 2) la realizzazione e la ristrutturazione delle unità ambientali di supporto indispensabili per l'esercizio delle attività balneotermali, quali, per esempio, i servizi igienici e gli spogliatoi;
- 3) relativamente all'acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, per:
 - 3.1) vasche per balneoterapia;
 - 3.2) apparecchi per l'erogazione delle terapie inalatorie e dell'aerosolterapia in ogni forma prevista, delle ventilazioni, riabilitazione motoria e riabilitazioni polmonari;
 - 3.3) attrezzature e vasche per la maturazione, lo stoccaggio e la distribuzione del fango;
 - 3.4) attrezzature per la riabilitazione, quali, tra gli altri, attrezzature e macchinari per palestra, ausili per deambulazione, lettini;
 - 3.5) realizzazione di docce, bagni turchi, saune e relative attrezzature.

Interventi di digitalizzazione

Relativamente agli interventi di digitalizzazione di cui all'art. 1 co. 5, lett. e) del DL 152/2021, sono ammissibili le spese per:

- 1) acquisto di *modem*, *router* e impianti *wi-fi* (la **FAQ del Ministero del Turismo al Quesito n. 28** chiarisce che "*i dispositivi digitali dotati di funzionalità di hot-spot, che consentono di fornire connettività wi-fi all'ospite, sono considerate parte dell'impianto wi-fi*");
- 2) realizzazione di infrastrutture *server*, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
- 3) acquisto di dispositivi per i pagamenti elettronici e di *software*, licenze e sistemi per la gestione e la

sicurezza degli incassi *online* (la **FAQ del Ministero del Turismo al Quesito n. 30** chiarisce che *“rientrano in tale categoria i dispositivi digitali o altri dispositivi (es. totem interattivi) che consentono all’ospite di effettuare in autonomia il check-out e il pagamento, e che siano in grado di unire con la tecnica digitale un pacchetto integrato di servizi, quali informazioni sull’offerta turistica del territorio e sui servizi offerti dalla struttura, ivi inclusa la prenotazione degli stessi”*);

- 4) acquisto di *software* e relative applicazioni per siti *web* ottimizzati per il sistema mobile;
- 5) creazione o acquisto di *software* e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita *on line* di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione *front, back office* e API - *Application Program Interface* per l’interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
- 6) acquisto di licenze *software* per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM - *Customer Relationship Management*;
- 7) acquisto di licenze *software* necessarie per il collegamento all’*hub* digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;
- 8) acquisto di licenze del *software* ERP - *Enterprise Resource Planning* per la gestione della clientela e dei processi di *marketing*, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
- 9) acquisto di programmi *software* per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.

Acquisto di mobili e componenti d’arredo

Relativamente all’acquisto di mobili e componenti d’arredo, ivi inclusa l’illuminotecnica, di cui all’art. 4 co. 1 lett. g) dell’Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, le spese riguardanti beni mobili, durevoli e ammortizzabili, strumentali all’attività d’impresa esercitata nell’ambito della struttura oggetto dell’intervento e relativamente alla quale è stata presentata la domanda di incentivo, ivi destinati e messi in uso, inclusi gli acquisti di mobili, componenti di arredo e componenti di illuminotecnica.

Tutte le voci di spesa riferibili alla presente categoria dovranno essere corredate, ai fini dell’ammissibilità all’incentivo, dalla relazione di un professionista abilitato che attesti la diretta funzionalità per caratteristiche tecnico-fisiche dei predetti beni a soddisfare gli obiettivi riferiti ad almeno uno degli interventi di cui all’art. 4 co. 1 lett. a), b), c), d) ed e) dell’Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021.

5.2. Momento di sostenimento delle spese ammissibili

Ai sensi del co. 1 dell’art. 5 dell’Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, le spese, si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’art. 109 del TUIR.

Spese per l’acquisto di beni

Ai sensi della lett. a) dell’art. 109 co. 2 del TUIR, le spese per l’acquisizione dei beni si considerano

sostenute:

- alla data della consegna o spedizione per i beni mobili;
- alla data della stipulazione dell'atto per gli immobili (e per le aziende).

Se però l'accordo di compravendita prevede che l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà, o di altro diritto reale, si verifichi in una data successiva, rispetto a quelle precedentemente evidenziate, la norma stabilisce allora che le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute a tale successiva data.

L'art. 109 co. 2 lett. a) del TUIR stabilisce inoltre che:

- non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà;
- la locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva della proprietà.

Spese per l'acquisto di servizi

Ai sensi della lett. b) dell'art. 109 co. 2 del TUIR, le spese per l'acquisizione di servizi si considerano sostenute *"alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi"*.

La generalità delle spese per acquisizioni di servizi, detraibili ai fini delle discipline agevolative dei c.d. *"bonus edilizi"*, è riconducibile principalmente a prestazioni rese in forza di:

- contratti di appalto, di cui all'art. 1655 e seguenti c.c.;
- contratti d'opera, di cui all'art. 2222 e seguenti c.c..

I primi riguardano le prestazioni di servizi che hanno per oggetto l'esecuzione dell'opera mediante un'organizzazione dei mezzi a tal fine necessari che presenti caratteristiche d'impresa e con gestione a rischio dell'appaltatore, mentre i secondi riguardano le prestazioni di servizi che hanno per oggetto essenzialmente attività di lavoro intellettuale o manuale proprio della persona che si obbliga a prestare il servizio.

Le spese sostenute, nell'esercizio di impresa, per entrambe queste tipologie di servizi, si considerano dunque sostenute *"alla data in cui le prestazioni sono ultimate"*.

Resta ben inteso che, laddove vengano sostenute, nell'esercizio di impresa, spese in forza di altre tipologie di accordi contrattuali, da cui derivano corrispettivi periodici, riconducibili al novero di quelle detraibili ai fini del c.d. *"bonus edilizi"*, relativamente ad esse vale invece il criterio della *"data di maturazione dei corrispettivi"* (si pensi, a puro titolo esemplificativo, al noleggio di attrezzature o ponteggi per la realizzazione di interventi in economia, oppure per la scelta del committente di procedere al noleggio diretto, invece che ricondurre anche la disponibilità di questi strumenti alle obbligazioni che l'appaltatore assume nell'ambito del relativo contratto di appalto).

Con riguardo alle prestazioni di servizi derivanti da contratti di appalto, la prassi dell'Agenzia delle

Entrate ha chiarito che *"il momento di ultimazione è di regola individuato al momento dell'accettazione senza riserve, da parte del committente, dell'opera compiuta dall'appaltatore"*, precisando altresì che *"tale principio è valido anche nell'ipotesi individuata dall'articolo 1666 del codice civile, in cui è espressamente prevista la ripartizione dell'opera da eseguire 'per partite'. In questo caso dall'accettazione senza riserve della singola partita, normalmente effettuata con l'accettazione del SAL ad essa relativo, si producono effetti giuridici simili a quello dell'accettazione dell'intera opera, quali – ad esempio – il passaggio del rischio al committente e il diritto dell'appaltatore al pagamento del prezzo"* (ris. Agenzia delle Entrate 22.10.2009 n. 260).

Ai fini dei c.d. *"bonus edilizi"*, dunque, le spese sostenute da un committente che agisce nell'esercizio di impresa, per l'acquisizione dei servizi resi dall'appaltatore in esecuzione di un contratto di appalto, si considerano sostenute *"alla data di accettazione senza riserve dell'opera compiuta, ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione definitiva degli stessi"*, perché *"solo i corrispettivi liquidati in via definitiva [...] costituiscono costi fiscalmente rilevanti per il committente"*, mentre, in presenza di una liquidazione soltanto provvisoria del corrispettivo, *"l'esborso sostenuto dal committente non costituisce un costo, bensì un credito nei confronti dell'appaltatore"* e *"il costo rileva fiscalmente (in contropartita della chiusura del predetto credito) soltanto nel periodo di imposta in cui interviene l'accettazione definitiva"* (ris. Agenzia delle Entrate 22.10.2009 n. 260).

Ai sensi dell'art. 1666 co. 2 c.c., il pagamento da parte del committente del SAL liquidato dall'appaltatore *"fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata"* (con quel che ne consegue in termini di definitività dei corrispettivi liquidati dall'appaltatore e di loro assunzione di natura di costi fiscalmente rilevanti per il committente nel periodo di imposta di pagamento), ma tale presunzione non opera se dal contratto emerge che le parti si sono accordate nel senso di attribuire alle liquidazioni dei SAL una valenza meramente provvisoria, rinviando anche per essi l'accettazione definitiva ad un successivo momento (ad esempio, al collaudo tecnico-amministrativo da tenersi soltanto all'ultimazione delle opere).

5.3. Modalità di sostenimento delle spese ammissibili

Ai sensi della lett. d) del co. 2 dell'art. 12 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, *"le spese devono aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto dell'agevolazione"*.

In ragione di ciò:

- le spese devono essere pagate tramite procedure idonee a garantire la tracciabilità dei pagamenti (*"tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta di credito aziendale, accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che attesti il trasferimento già concluso del denaro tra beneficiario e fornitore"*);

- il conto corrente, gli assegni non trasferibili, le carte di credito e i bancomat devono essere intestati al beneficiario, quindi *“nel caso di pagamenti tramite carta, saranno ammesse esclusivamente le spese sostenute con carte aziendali intestate al soggetto beneficiario”*);
- l’estratto conto da cui risulti l’addebito deve mostrare chiaramente l’importo, la data del pagamento, nonché la causale dello stesso.

5.4. Attestazione della effettività del sostenimento delle spese

Ai sensi del co. 3 dell’art. 5 dell’Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, l’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata:

- dal presidente del collegio sindacale;
- oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali;
- oppure da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro;
- oppure dal responsabile di un CAF.

Con riguardo alle spese per interventi agevolati di riduzione del rischio sismico, il co. 3 dell’art. 5 dell’Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021 richiede anche l’applicazione delle *“previsioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90”*.

Si tratta del DM 28.2.2017 n. 58 che stabilisce le linee guida per la classificazione sismica degli edifici e le modalità di attestazione dell’efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico, prevedendo in particolare che:

- entro l’avvio dei lavori, il progettista strutturale deposita presso il competente sportello comunale la c.d. *“asseverazione preventiva”* su modello conforme all’Allegato B del DM 58/2017;
- al termine dei lavori, il direttore dei lavori e, ove nominato, il collaudatore statico depositano presso il competente sportello comunale le rispettive *“attestazioni consuntive di conformità”* su modello conforme all’Allegato B-1 del DM 58/2017 per quanto concerne il direttore dei lavori (il quale, in caso di liquidazione per stati di avanzamento dei lavori, è altresì tenuto a depositare una attestazione di conformità del SAL su modello conforme all’Allegato 1 del DM 58/2017) e su modello conforme all’Allegato B-2 del DM 58/2017 per quanto concerne il collaudatore statico.

6. Procedura telematica di istanza per il riconoscimento degli incentivi

L’istanza, per il riconoscimento dei due contributi in commento, deve essere presentata dai soggetti beneficiari al Ministero del Turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso una piattaforma *on line* le cui modalità di accesso saranno stabilite dal Ministero del Turismo con pubblica comunicazione, che, in attuazione del co. 1 dell’art. 6 dell’Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, dovrebbe essere diramata entro il prossimo 21 febbraio 2022.

Le imprese interessate dovranno registrare il proprio profilo sulla piattaforma e presentare l'istanza entro i 30 giorni successivi all'apertura della piattaforma *on line*.

Sino a tale termine, il sistema consentirà di modificare, anche più volte, i dati già inseriti e di presentare più volte i documenti, fermo restando che, in tal caso, verrà valutata esclusivamente la domanda e i relativi allegati che risultano presentati per ultimi in ordine temporale (il co. 4 dell'art. 6 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021 specifica che *"la data e l'ora di presentazione telematica della domanda di ammissione e dei relativi allegati sono attestate dal sistema informativo"*).

Sul punto, la **FAQ del Ministero del Turismo al Quesito n. 17** chiarisce che:

- *"non è possibile modificare la domanda", perché "le modifiche consentite sono tassativamente quelle indicate nel quarto comma dell'articolo 6 dell'Avviso"*;
- *"ai fini dell'ordine cronologico si considera la data e l'orario di invio della domanda, come attestato dal sistema, ovvero quello dell'ultimo documento inserito o modificato se trattasi di documento la cui produzione è obbligatoria per comprovare il possesso dei requisiti richiesti"*.

La **FAQ del Ministero del Turismo al Quesito n. 18** chiarisce che, anche dopo il termine dei 30 giorni successivi all'apertura della piattaforma *on line*, rimarrà comunque possibile produrre la documentazione autorizzatoria che, pur tempestivamente richiesta, venisse solo successivamente rilasciata dalle competenti autorità.

Nelle more della puntuale definizione delle modalità di accesso alla piattaforma *on line*, i co. 2 e 3 dell'art. 6 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, anche mediante rinvio all'Allegato I dell'Avviso medesimo, mettono già i beneficiari interessati nelle condizioni di conoscere il contenuto dell'istanza, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, nonché la documentazione amministrativa e tecnica che, a pena di inammissibilità, dovranno allegare contestualmente alla presentazione dell'istanza.

In particolare, l'istanza si dovrebbe comporre di tre distinte sezioni:

- sezione "Anagrafica";
- sezione "Interventi";
- sezione "Dichiarazioni e documentazione".

6.1. Sezione "Anagrafica"

Ai sensi dell'Allegato I dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, i dati e i documenti richiesti, relativamente alla sezione "Anagrafica" dell'istanza, sono:

- a) anagrafica del soggetto richiedente e del legale rappresentante o delegato firmatario;
- b) fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale del legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- c) eventuale delegato alla firma dei documenti previsti dall'avviso (la delega è comprovabile esclusivamente mediante procura o atto depositato presso il registro delle imprese della CCIAA compe-

- tente che sancisca i poteri di firma, da allegare a sistema);
- d) dichiarazione per il rilascio del DURC in corso di validità (obbligatorio solo per i soggetti richiedenti che sono assoggettati all'obbligo assicurativo INAIL e/o all'obbligo di imposizione INPS);
 - e) descrizione dell'attività esercitata che sarà pubblicata del Ministero del turismo al fine di ottemperare agli obblighi di trasparenza;
 - f) indicazione della sede presso cui sarà realizzato l'intervento le cui spese sono oggetto della domanda di agevolazione, con indicazione dei dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento;
 - g) classificazione della tipologia di struttura ricettiva o del servizio turistico e, conseguentemente, dell'attività esercitata nella sede presso cui sarà realizzato l'intervento le cui spese sono oggetto della domanda di agevolazione;
 - h) individuazione della proprietà dell'immobile presso cui sarà realizzato l'intervento le cui spese sono oggetto della domanda di agevolazione, ovvero il diverso titolo giuridico in base al quale il soggetto che presenta la domanda detiene o possiede l'immobile;
 - i) codice IBAN.

6.2. Sezione "Intervento"

Ai sensi dell'Allegato I dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, i dati e i documenti richiesti, relativamente alla sezione "Intervento" dell'istanza, sono:

- a) indicazione del titolo dell'intervento, data di avvio e data di fine dell'intervento;
- b) sintesi del progetto o dell'intervento che sarà pubblicata dal Ministero del Turismo al fine di ottemperare agli obblighi in tema di trasparenza;
- c) descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto di agevolazione con particolare riguardo alle opere edili murarie e impiantistiche, nonché l'impegno a presentare ogni sei mesi dall'inizio dell'intervento un'analisi sul livello di utilizzo dei finanziamenti e dei relativi investimenti;
- d) indicazione delle spese totali ammissibili per progetto e dettaglio delle singole voci di spesa;
- e) estremi dei titoli abilitativi acquisiti, in ragione delle singole tipologie degli interventi svolti;
- f) relazione tecnica ed elaborati grafici dello stato di fatto e di progetto realizzati in adeguata scala;
- g) copia delle autorizzazioni necessarie agli interventi, quali DIA, SCIA, CILA o CILAS ed eventuali permessi di costruire, nonché eventuali nulla osta paesaggistici.

6.3. Sezione "Dichiarazioni e documenti"

Ai sensi dell'Allegato I dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, i dati e i documenti richiesti, relativamente alla sezione "Dichiarazioni e documenti" dell'istanza, sono:

- a) copia del contratto di affitto o di altra tipologia di contratto relativo alla sede oggetto di intervento (obbligatorio solo in caso di soggetti richiedenti gestori di attività ricettiva o servizi turistici che eseguono opere murarie/impiantistiche in immobili o aree di proprietà di persone fisiche che non

- svolgono attività economica);
- b) laddove applicabile, dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'essere in regola, ai fini della concessione dell'agevolazione, rispetto alla verifica della regolarità contributiva e fiscale;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non trovarsi in stato di fallimento;
 - d) per agevolazione richiesta non superiore a 150.000,00 euro: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione CCIAA e autocertificazione ai sensi dell'art. 89 del DLgs. 159/2011 per permettere alla PA di effettuare le verifiche antimafia;
 - e) per agevolazione richiesta superiore a 150.000,00 euro: dichiarazione sostitutiva di iscrizione CCIAA e dichiarazioni sostitutive relative ai soggetti elencati all'art. 85 co. da 1 a 2-*quater* del DLgs. 159/2011, da caricare a sistema in un file unico (è richiesta la firma autografa del soggetto firmatario e la dichiarazione va corredata dal documento d'identità del firmatario in corso di validità);
 - f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa allo stato di conservare presso la sede la documentazione attestante il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e sostenibilità ambientale;
 - g) nel caso in cui siano previste spese per opere edili murarie e impiantistiche, dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla compatibilità della destinazione urbanistica del fabbricato o del terreno interessato da tali opere con la destinazione d'uso delle attività (indicare foglio, particella catastale e comune del fabbricato o terreno interessati);
 - h) nel caso in cui siano previste spese per opere edili murarie e impiantistiche, dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al rilascio da parte delle amministrazioni comunali competenti degli eventuali permessi di costruire, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e delle determinazioni provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico/ambientale, edilizio, idrogeologico e a qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio, ai sensi dell'art. 5 co. 2 lett. d) del DPR 380/2001;
 - i) laddove applicabile, dichiarazione di essere impresa in *franchising*, allegando alla domanda di agevolazione copia del contratto di affiliazione al fine di valutare l'esistenza di influenza dominante;
 - j) laddove applicabile, dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla sussistenza dei presupposti che consentono l'aumento del contributo a fondo perduto, ai sensi dell'art. 3 co. 2 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021;
 - k) asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la coerenza delle date indicate per l'inizio e la conclusione dei lavori;
 - l) certificazione, rilasciata da certificatori indipendenti, di compatibilità e rispetto delle prescrizioni del principio "*non arrecare danno significativo*", ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852;
 - m) limitatamente agli interventi di efficienza energetica, di cui all'art. 1 co. 5 lett. a) del DL 152/2021, i soggetti richiedenti interessati sono altresì tenuti a:
 - allegare APE, sia ante che post interventi, delle unità immobiliari interessate dagli interventi,

- redatto da un soggetto abilitato ai sensi del DPR 75/2013;
- allegare l'asseverazione di cui all'art. 8 del DM 6.8.2020 "Requisiti";
 - depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all'art. 8 co. 1 del DLgs. 192/2005;
 - allegare certificazione di guadagno energetico dei servizi ricettivi;
 - allegare, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica.

7. Rendicontazione

I potenziali beneficiari dei contributi in commento, che intendono beneficiarne in concreto, devono, oltre che presentare l'istanza di "prenotazione" dei contributi, anche procedere alla rendicontazione degli interventi effettuati.

A tale fine, l'art. 12 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021 stabilisce che il soggetto richiedente, accedendo con il proprio profilo al sistema informativo messo a disposizione, può in qualsiasi momento caricare i giustificativi di spesa e di pagamento e collegarli alle voci di spesa ammesse in sede di concessione del contributo.

Perché l'attività di rendicontazione dei giustificativi di spesa e di pagamento abbia buon esito, è necessario che:

- tutte le fatture contengano i costi unitari dei beni e/o dei servizi acquisiti;
- la data di termine del progetto coincida con la data dell'ultima fattura emessa in relazione alle attività previste dal progetto (la **FAQ del Ministero del Turismo al Quesito n. 21** ribadisce che *"la data di fine lavori non può essere successiva alla data dell'ultima fattura emessa in relazione al progetto"*);
- tutte le fatture siano quietanzate;
- le spese siano sostenute con modalità conformi a quelle già illustrate nel precedente § 5.3.

Ai sensi del co. 3 dell'art. 12 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, in sede di rendicontazione deve essere anche prodotta:

- la documentazione comprovante la corretta e completa realizzazione delle opere, la certificazione di collaudo o di regolare esecuzione, quando le spese sono relative a un intervento agevolato che ha comportato opere edili murarie e impiantistiche esterne e/o interne (se ha comportato opere edili murarie e impiantistiche esterne deve essere prodotto anche l'elenco di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati ottenuti per l'attuazione dei progetti, in coerenza con quanto inserito in fase di domanda);
- la certificazione per la rilevazione delle caratteristiche di risparmio energetico;
- la certificazione, da parte di certificatori indipendenti, che gli interventi agevolati sono stati compatibili e rispettosi della comunicazione della Commissione europea, contenente gli orientamenti tec-

nici del principio "non arrecare un danno significativo", a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01) e non hanno arrecato un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.6.2020;

- una documentazione fotografica comprovante l'apposizione del cartellone temporaneo per la promozione-pubblicizzazione dell'aiuto comunitario previsto per la Missione 1 C3 Misura 4.2 del PNRR (la **FAQ del Ministero del Turismo al Quesito n. 22** chiarisce che "tale pubblicizzazione può avvenire anche mediante l'inserimento dell'informazione in un cartello contenente anche altre informazioni, quale ad esempio il cartello di cantiere prescritto dal testo unico dell'edilizia e dal testo unico della sicurezza sul lavoro").

8. Finanziamento "complementare" a tasso agevolato

Ai sensi del co. 7 dell'art. 1 del DL 152/2021, per le spese ammissibili inerenti al medesimo intervento agevolato, che non risultano però coperte dai contributi riconosciuti nella forma di credito di imposta e nella forma di erogazione in denaro a fondo perduto, di cui ai precedenti co. 1 e 2, è possibile fruire del finanziamento a tasso agevolato previsto dal DM 22.12.2017, recante "Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica".

La condizione per poter fruire di questo finanziamento a tasso agevolato, "complementare" ai contributi in commento, è però che almeno il 50% di tali spese sia dedicato a interventi di riqualificazione energetica.

I criteri, le modalità e le procedure per il riconoscimento del finanziamento a tasso agevolato in questione sono stabiliti dal già richiamato DM 22.12.2017.

9. Revoca dei contributi

Ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso del Ministero del Turismo 23.12.2021, i contributi in commento sono revocati nei seguenti casi:

- accertamento dell'insussistenza o della perdita di uno dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 2 e 7 dell'Avviso medesimo (si veda il precedente § 2);
- fallimento o liquidazione anche volontaria del soggetto beneficiario e cessazione dell'attività;
- mancata realizzazione dell'intervento entro i termini di cui all'art. 4 co. 2 lett. e) dell'Avviso medesimo (si veda il precedente § 4), fermo restando che, in caso di realizzazione parziale dell'intervento ammesso, la revoca può essere solo parziale se la parte di programma realizzata configura un investimento di per sé organico e funzionale;
- incompletezza o falsità della documentazione obbligatoria;
- falsità delle dichiarazioni rese.

10. Controlli e recupero dell'indebito

Ai sensi dell'art. 14 dell'Avviso del Ministero del Turismo, il Ministero, in ogni fase del procedimento, può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, avvalendosi della Guardia di Finanza.

Qualora a seguito dei controlli effettuati si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei contributi, il Ministero del Turismo provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.